

**ASSEMBLEA SPECIALE
DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO
CONVOCATA PER IL 20 NOVEMBRE 2006 IN PRIMA CONVOCAZIONE,
PER IL 22 NOVEMBRE 2006 IN SECONDA CONVOCAZIONE E PER IL 23
NOVEMBRE 2006 IN TERZA CONVOCAZIONE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE, PER QUANTO DI COMPETENZA, DELLA CONVERSIONE OBBLIGATORIA ALLA PARI DELLE AZIONI DI RISPARMIO IN CIRCOLAZIONE IN AZIONI ORDINARIE; CONSEGUENTI MODIFICHE STATUTARIE (MODIFICA DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA, PRIMO ALINEA, ABROGAZIONE DEL SECONDO ALINEA, E ABROGAZIONE DELL'ULTIMO COMMA, ABROGAZIONE DELL'ART. 10, PRIMO COMMA, MODIFICA DEL SECONDO COMMA E ABROGAZIONE DEL TERZO COMMA, ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 11, 12 E 13 DELLO STATUTO SOCIALE E CONSEGUENTE RINUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI DA 14 A 41); DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI; CONVERSIONE SOTTOPOSTA ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI 20, 22 E 23 NOVEMBRE 2006 RISPETTIVAMENTE IN PRIMA, SECONDA E TERZA CONVOCAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori azionisti di risparmio,
siete stati convocati in assemblea speciale per approvare, per quanto di Vostra competenza, la conversione obbligatoria alla pari delle azioni di risparmio di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (“**BNL**”, la “**Società**” o la “**Banca**”) in circolazione in azioni ordinarie della Società.
Tale proposta sarà sottoposta all'assemblea straordinaria della Società convocata per i giorni 20, 22 e 23 novembre 2006, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione.

La presente relazione, per completezza di informazione, riporta nel seguito nella sua interezza la relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea straordinaria in merito alla conversione obbligatoria alla pari delle azioni di risparmio in circolazione in azioni ordinarie della Società redatta ai sensi dell'art. 72, comma 3, del “*Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti*”, adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il “**Regolamento Emittenti**”) ed in conformità allo Schema 6 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, ai fini di illustrare compiutamente le motivazioni ed il contenuto della proposta che Vi sottoponiamo.

*** ** *

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di conversione obbligatoria alla pari delle azioni di risparmio di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (“**BNL**”, la “**Società**” o la “**Banca**”) in circolazione in azioni ordinarie della Società.

La presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72, comma 3, del "Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti", adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento Emittenti**") ed in conformità allo Schema 6 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, intende illustrare le motivazioni ed il contenuto della citata proposta di conversione.

Indice

1. Motivazioni della proposta di conversione.....	3
2. Descrizione dei diritti o privilegi spettanti alle azioni di risparmio.....	9
3. Caratteristiche della Conversione Obbligatoria.....	9
4. Azioni di risparmio possedute dall'azionista di controllo, come definito dall'art. 93 del Testo Unico	10
5. Intenzione dell'azionista di controllo di svolgere attività di compravendita sul mercato delle azioni di risparmio	10
6. Indicazione di eventuali impegni a convertire assunti dai titolari di azioni di risparmio, con particolare riguardo all'azionista di controllo	10
7. Dividendi distribuiti negli ultimi cinque anni alle azioni ordinarie e di risparmio	10
8. Eventuale conguaglio di conversione e relativi criteri di determinazione.....	11
9. Rapporto di conversione e relativi criteri di determinazione	11
10. Tempistica e alternative alla Conversione Obbligatoria	20
11. Modalità di attuazione della Conversione Obbligatoria	21
12. Eventuale esistenza di condizioni di efficacia della Conversione Obbligatoria	21
13. Quantitativo delle azioni oggetto della Conversione Obbligatoria e delle azioni ordinarie che saranno assegnate per effetto della Conversione Obbligatoria.....	21
14. Andamento di mercato delle azioni ordinarie e di risparmio negli ultimi sei mesi.....	22
Media ponderata al 13 ottobre 2006.....	22
15. Incentivi alla Conversione Obbligatoria.....	22
16. Effetti della Conversione Obbligatoria sugli eventuali piani di <i>stock options</i> aventi ad oggetto le azioni di risparmio.....	22
17. Composizione del capitale sociale prima e dopo la Conversione Obbligatoria.....	23
18. Variazioni di rilievo degli assetti proprietari in conseguenza della Conversione Obbligatoria.....	23
19. Principali destinazioni del ricavato netto della Conversione Obbligatoria.....	24
20. Modificazioni statutarie	24
21. Diritto di recesso	27

*** **

1. Motivazioni della proposta di conversione

1.1 *Motivazioni della Conversione Obbligatoria*

- A. La conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di BNL in azioni ordinarie della Società, aventi godimento identico a quello delle azioni ordinarie in circolazione (la “**Conversione Obbligatoria**”), viene proposta dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alle circostanze ed alle considerazioni di seguito indicate.

In particolare, le azioni di risparmio, che sono scambiate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**MTA**”), alla data odierna hanno scarso flottante in quanto costituiscono complessivamente il 27,89% del capitale sociale di BNL rappresentato da azioni di risparmio e lo 0,21% del capitale sociale complessivo della Società e, di conseguenza, registrano scarsa liquidità. Alla luce di tale situazione, il mantenimento della quotazione delle azioni di risparmio e, più in generale della categoria tenuto conto dei relativi costi di gestione, pertanto non appare più giustificato.

Inoltre, la Conversione Obbligatoria permetterà alla Società di semplificare la struttura del capitale sociale e di ottenere benefici non trascurabili in termini di risparmio di costi di gestione societaria.

A seguito della Conversione Obbligatoria gli azionisti di risparmio acquisteranno la qualità di azionisti ordinari della Banca, fermo restando che, come più ampiamente descritto al successivo Paragrafo 21, agli azionisti di risparmio che non avranno concorso all’assunzione, da parte dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b), del *d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58* (il “**Testo Unico**”), della deliberazione di approvazione delle delibere che dovessero essere assunte dall’assemblea straordinaria in relazione alla Conversione Obbligatoria, vale a dire agli azionisti di risparmio assenti, astenuti ovvero dissenzienti, spetterà il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437, comma 1, lett. g) e 2437-*quinquies* cod. civ..

Infatti, per effetto delle deliberazioni che si propone di assumere in relazione alla Conversione Obbligatoria, risulteranno modificati i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in base al testo vigente dello statuto sociale e, per effetto dell’esecuzione della Conversione Obbligatoria, gli azionisti di risparmio riceveranno, in sostituzione delle azioni di risparmio, che sono attualmente quotate sul MTA, azioni ordinarie della Banca non quotate (il “**Diritto di Recesso**”).

- B. La proposta in esame deve essere considerata ed apprezzata nel contesto di alcuni recenti avvenimenti ed operazioni societarie rilevanti per gli azionisti di risparmio, di seguito brevemente ricordate. In particolare:

- (i) con provvedimento n. 4754 del 20 luglio 2006, Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) ha disposto la revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie della Banca, con efficacia dal 26 luglio 2006; il provvedimento di revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie è stato adottato da Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 2.5.1, comma 6, del “*Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.*”, all’esito dell’offerta pubblica di acquisto residuale promossa dall’azionista BNP Paribas S.A. (“**BNP**”).

Paribas”), nel periodo compreso tra il 30 giugno 2006 e il 20 luglio 2006, sulla totalità delle azioni ordinarie della Banca in circolazione¹;

- (ii) in data 15 settembre 2006, l’assemblea straordinaria degli azionisti di BNL ha approvato la conversione facoltativa delle n. 23.198.331 azioni di risparmio in circolazione alla data della delibera in azioni ordinarie, a norma dell’art. 11, comma 6, dello Statuto della Banca, a seguito della revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie, disposta da Borsa Italiana, unitamente alle conseguenti modifiche statutarie (la “**Conversione Facoltativa**”);
- (iii) sempre in data 15 settembre 2006 l’assemblea ordinaria degli azionisti di BNL, anche al fine di offrire agli azionisti di risparmio, quale alternativa alla Conversione Facoltativa, la possibilità di liquidare il proprio investimento cedendo alla Banca le azioni di risparmio detenute, ha deliberato una nuova autorizzazione² all’acquisto ed alla vendita di azioni proprie, ed in particolare, nuovi termini, condizioni e modalità per l’acquisto delle azioni proprie di risparmio (l’“**Acquisto di Azioni Proprie**”), prevedendo, *inter alia*, che l’Acquisto di Azioni Proprie possa essere effettuato mediante attribuzione agli azionisti di risparmio del diritto di esercitare l’opzione di vendere le proprie azioni di risparmio alla Società, ai sensi dell’art. 144-*bis*, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti (l’“**Opzione di Vendita**”);
- (iv) in data 9 ottobre 2006 BNP Paribas, che già deteneva il 37,92% circa delle azioni di risparmio BNL, ha acquistato ulteriori n. 7.932.579 azioni di risparmio della Società, e, di conseguenza, detiene attualmente, in base alle informazioni attualmente in possesso della Società, una partecipazione complessiva pari al 72,11% delle azioni di risparmio in circolazione della Società.

C. Tenuto conto delle circostanze appena illustrate, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di formulare la proposta relativa alla Conversione Obbligatoria sulla base di alcune considerazioni di carattere oggettivo:

- *le azioni di risparmio hanno attualmente scarso flottante*: l’azionista di controllo detiene attualmente il 72,11% del capitale rappresentato da azioni di risparmio e, conseguentemente, le azioni di risparmio effettivamente scambiate sul MTA rappresentano complessivamente il 27,89% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio e lo 0,21% del capitale sociale complessivo della Società;
- *possibilità di ulteriore riduzione del flottante*: per effetto dell’esecuzione della Conversione Facoltativa e del contestuale Acquisto di Azioni Proprie mediante l’Opzione di Vendita, come di seguito meglio descritto, deliberato dall’assemblea straordinaria e ordinaria della Società in data 15 settembre 2006, il flottante delle azioni di risparmio potrebbe essere ulteriormente ridotto rispetto a quanto sopra indicato;

¹ La predetta offerta pubblica di acquisto residuale è stata effettuata successivamente all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria di azioni ordinarie e all’offerta pubblica di acquisto volontaria di azioni di risparmio BNL promosse dalla stessa BNP Paribas entrambe al prezzo di Euro 2,9275 e svoltesi nel periodo compreso tra il 21 aprile 2006 e il 16 maggio 2006.

² L’assemblea ordinaria ha deliberato di revocare l’autorizzazione all’acquisto ed alla vendita di azioni proprie deliberata il 28 aprile 2006, e di autorizzare nuove modalità per l’acquisto e l’alienazione delle stesse previo rinnovo della consistenza del fondo acquisto azioni proprie per ulteriori 18 mesi, mantenendone l’importo di Euro 75 milioni.

- *scarsa liquidità delle azioni di risparmio*: in relazione e per effetto dell'indicata esiguità del flottante si registra scarsa liquidità delle azioni di risparmio, con conseguenti forti ed anomale oscillazioni dei prezzi sul mercato.

D. Alla luce di quanto indicato, la Conversione Obbligatoria appare lo strumento più efficace per porre rimedio alle citate anomalie e criticità e, nel contempo, semplificare la struttura del capitale sociale della Società.

Inoltre, per effetto della semplificazione della struttura e della revoca dalla quotazione delle azioni di risparmio conseguente alla Conversione Obbligatoria, la Società trarrà significativi benefici in termini di risparmio di costi di gestione societaria, con particolare riferimento ai costi di quotazione ed ai costi correlati all'esistenza della categoria delle azioni di risparmio.

E. A fronte della deliberazione relativa alla Conversione Obbligatoria, gli azionisti di risparmio potranno scegliere se:

- acquistare la qualità di azionisti ordinari della Banca, e, conseguentemente, i diritti patrimoniali ed amministrativi ad essa connessi; ovvero
- liquidare, mediante l'esercizio del Diritto di Recesso, il proprio investimento, al prezzo che sarà determinato, in conformità all'art. 2437-ter, comma 3, cod. civ., facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di risparmio BNL nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Solo per dare un'indicazione di massima al riguardo, si fa presente che tale valore, sulla base dell'andamento dei corsi di borsa registrati fino al 13 ottobre 2006, sarebbe pari a Euro 3,415 per azione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, peraltro, avuto riguardo agli effetti della Conversione Obbligatoria, intende, da un lato, assicurare all'azionista di risparmio il mantenimento dei diritti e delle facoltà che gli erano state attribuite per effetto delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 15 settembre 2006 e, nel contempo, favorire l'azionista che intenda liquidare il proprio investimento attraverso l'esercizio del Diritto di Recesso, dandogli la possibilità di cedere, mediante esercizio dell'Opzione di Vendita, le azioni di risparmio detenute, alle medesime condizioni stabilite dalla legge per il Diritto di Recesso, senza attendere la conclusione delle procedure di liquidazione delle azioni, per le quali venga esercitato il Diritto di Recesso, stabilite dalla legge.

In particolare, tenuto conto che, in virtù delle deliberazioni assunte lo scorso 15 settembre l'azionista di risparmio avrebbe la possibilità di aderire alla Conversione Facoltativa in un periodo da concordarsi con Borsa Italiana e, nel medesimo periodo, di esercitare l'Opzione di Vendita, il Consiglio ritiene opportuno proporre:

- all'assemblea straordinaria di dare attuazione alla Conversione Obbligatoria solo dopo che sarà decorso il periodo durante il quale gli azionisti di risparmio possono aderire alla Conversione Facoltativa, ovvero esercitare l'Opzione di Vendita (come meglio illustrato nel successivo paragrafo 1.2); e
- all'assemblea ordinaria (come meglio illustrato nella relazione illustrativa) di modificare

la deliberazione assunta il 15 settembre 2006 relativa all'acquisto di Azioni Proprie nella sola parte relativa al prezzo di esercizio dell'Opzione di Vendita, per parificare tale prezzo al valore di liquidazione delle azioni per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso.

Qualora tali proposte, meglio descritte nel successivo paragrafo 1.2., dovessero essere approvate, gli azionisti di risparmio avrebbero la possibilità di scegliere, antecedentemente all'esecuzione della Conversione Obbligatoria, se:

- aderire alla Conversione Facoltativa, ovvero
- esercitare l'Opzione di Vendita in un periodo corrispondente al periodo di adesione alla Conversione Facoltativa ad un prezzo pari al valore di liquidazione delle azioni per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso.

In questo modo, quindi, il Consiglio di Amministrazione intende offrire agli azionisti di risparmio, antecedentemente alla Conversione Obbligatoria, la possibilità di avvalersi della Conversione Facoltativa ovvero della vendita (mediante esercizio dell'Opzione di Vendita o, alternativamente, del Diritto di Recesso) delle azioni di risparmio detenute al prezzo fissato dalla legge per le azioni oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso, secondo le modalità e i termini dagli stessi ritenuti preferibili, come meglio descritto nel seguito.

1.2 *Le operazioni relative alle Azioni di Risparmio*

Le diverse operazioni relative alle azioni di risparmio, in parte deliberate dall'assemblea ordinaria e straordinaria del 15 settembre 2006 ed in parte oggetto delle proposte che il Consiglio di Amministrazione sottopone in data odierna all'assemblea straordinaria e ordinaria, sono di seguito descritte con riferimento a modalità, termini e tempi di esecuzione.

A. Conversione Facoltativa.

Come anticipato, in data 15 settembre 2006, l'assemblea straordinaria degli azionisti di BNL ha approvato la Conversione Facoltativa a norma dell'art. 11, comma 6, dello Statuto della Banca, a seguito della revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie, disposta con effetto dal 26 luglio 2006 da Borsa Italiana.

La citata delibera prevede, tra l'altro, che:

- (i) la Conversione Facoltativa avvenga mediante attribuzione ai possessori delle azioni di risparmio di una azione ordinaria di nuova emissione (di valore nominale pari a euro 0,72 e con godimento regolare) per ogni azione di risparmio convertita;
- (ii) il periodo di adesione alla Conversione Facoltativa sia concordato da parte del Consiglio di Amministrazione di BNL con Borsa Italiana, fermo restando che tale periodo non potrà essere successivo al 31 dicembre 2006.

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo all'esigenza di tutela degli azionisti di

risparmio descritta nel paragrafo 1.1 sub E, intende concordare con Borsa Italiana il periodo di adesione alla Conversione Facoltativa in modo tale che detto periodo inizi subito dopo l'adozione delle deliberazioni che dovessero essere assunte dall'assemblea straordinaria e dall'assemblea speciale degli azionisti di risparmio e termini prima della data in cui sarà data esecuzione alla Conversione Obbligatoria (come meglio descritto al successivo punto C).

B. Opzione di Vendita.

Come noto, in data 15 settembre 2006, l'assemblea ordinaria degli Azionisti di BNL, anche al fine di offrire agli azionisti di risparmio, quale alternativa alla Conversione Facoltativa, la possibilità di liquidare il proprio investimento cedendo alla Banca le azioni di risparmio da essi detenute, ha deliberato l'Acquisto di Azioni Proprie.

La citata delibera prevede, in particolare, che:

- (i) l'Acquisto di Azioni Proprie debba essere realizzato ad un prezzo non superiore ad Euro 2,9275 per azione; e
- (ii) l'autorizzazione all'Acquisto di Azioni Proprie da effettuarsi mediante l'Opzione di Vendita abbia durata corrispondente al periodo di adesione alla Conversione Facoltativa e quindi termine ultimo non successivo al 31 dicembre 2006.

Con riferimento al prezzo dell'Opzione di Vendita, come si è anticipato, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno convocare gli azionisti di BNL anche in sede ordinaria al fine di proporre la modifica del prezzo indicato nel precedente punto (i) per parificarlo al valore di liquidazione delle azioni che siano oggetto del Diritto di Recesso che sarà fissato a norma dell'art. 2437-ter cod. civ. Solo per dare un'indicazione di massima al riguardo, si fa presente che tale valore, sulla base dell'andamento dei corsi di borsa delle azioni di risparmio registrati fino al 13 ottobre 2006, sarebbe pari a Euro 3,415 per azione.

Tale proposta è motivata esclusivamente dall'intento di favorire l'azionista di risparmio che intenda esercitare il Diritto di Recesso, consentendogli, mediante l'esercizio dell'Opzione di Vendita, di ricevere il medesimo corrispettivo che otterrebbe successivamente esercitando il Diritto di Recesso prima della conclusione delle operazioni di liquidazione previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile. Sul punto si rinvia anche alla relazione predisposta al riguardo dal Consiglio di Amministrazione.

Quindi, durante il periodo di adesione alla Conversione Facoltativa, e quindi prima dell'esecuzione della Conversione Obbligatoria e dell'esercizio del Diritto di Recesso, in caso di approvazione della proposta di delibera sottoposta all'assemblea ordinaria, agli azionisti di risparmio che non intendano convertire le proprie azioni di risparmio in azioni ordinarie di BNL sarà consentito esercitare l'Opzione di Vendita ad un prezzo pari al valore di liquidazione delle azioni per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso, beneficiando così non solo di una procedura più semplice rispetto a quella prevista in relazione all'esercizio del Diritto di Recesso, ma soprattutto di una liquidazione dell'investimento anticipata rispetto ai tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Recesso.

C. Diritto di Recesso

Come anticipato, agli azionisti di risparmio che non avranno concorso all'assunzione, da parte dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio, della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Testo Unico, della delibera dell'assemblea straordinaria relativa alla Conversione Obbligatoria, vale a dire agli azionisti di risparmio assenti, astenuti, ovvero dissenzienti, spetterà il Diritto di Recesso.

Il Diritto di Recesso, come meglio indicato nel successivo paragrafo 21, potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata da inviare nei quindici giorni successivi alla data di iscrizione delle deliberazioni che dovessero essere assunte dall'assemblea straordinaria e dall'assemblea speciale degli azionisti di risparmio in relazione alla Conversione Obbligatoria. Tali deliberazioni saranno depositate per l'iscrizione nel registro delle imprese una volta conclusi i procedimenti di competenza di Banca d'Italia. Pertanto, si darà esecuzione alla Conversione Obbligatoria successivamente alla conclusione del periodo di adesione alla Conversione Facoltativa e del contestuale periodo di esercizio dell'Opzione di Vendita.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che, considerate le modalità ed i tempi della procedura di liquidazione delle azioni per le quali dovesse essere esercitato il Diritto di Recesso stabiliti dagli artt. 2437-*bis* e seguenti del codice civile (in relazione ai quali si rinvia a quanto descritto nel successivo paragrafo 21), ove l'azionista decida di esercitare tale diritto, il valore di liquidazione delle azioni di risparmio gli sarà corrisposto solo ad esito della predetta procedura di liquidazione e quindi in epoca anche significativamente più lontana rispetto al momento in cui il medesimo corrispettivo gli sarebbe versato qualora l'azionista eserciti l'Opzione di Vendita.

D. Conversione Obbligatoria.

La Conversione Obbligatoria oggetto della proposta in esame prevede la conversione alla pari delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, senza alcun conguaglio di conversione. Pertanto, per effetto della Conversione, per ogni azione di risparmio, sarà attribuita una azione ordinaria di nuova emissione, avente le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione (valore nominale pari a Euro 0,72, godimento regolare).

Come indicato nel paragrafo 1.1, sub E, il Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire il mantenimento delle facoltà attribuite agli azionisti di risparmio dalle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 15 settembre 2006, propone che il periodo di adesione alla Conversione Facoltativa e di esercizio dell'Opzione di Vendita cominci a decorrere dopo l'eventuale approvazione delle proposte formulate in data odierna all'assemblea straordinaria ed all'assemblea speciale degli azionisti di risparmio. Tenuto conto di quanto precede, nonché della circostanza che le deliberazioni che dovessero essere assunte dall'assemblea straordinaria e dall'assemblea speciale degli azionisti di risparmio in relazione alla Conversione Obbligatoria potranno essere depositate per l'iscrizione solo una volta conclusi i procedimenti di competenza di Banca d'Italia, si procederà alla Conversione Obbligatoria solo successivamente alla conclusione del periodo di adesione alla Conversione Facoltativa e del contestuale periodo di esercizio dell'Opzione di Vendita. Inoltre, tenuto conto del fatto che le azioni di risparmio sono quotate sul MTA, si darà esecuzione alla Conversione Obbligatoria a far tempo dal terzo giorno di borsa

aperta successiva alla data di iscrizione delle predette delibere, ovvero dalla diversa data che dovesse essere stabilita anche d'intesa con Borsa Italiana.

2. Descrizione dei diritti o privilegi spettanti alle azioni di risparmio

I diritti spettanti alle azioni di risparmio sono indicati agli articoli 10, 11, 12 e 13 dello Statuto, che integrano le disposizioni degli artt. 145-147 *bis* del Testo Unico.

In particolare, oltre al diritto di conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie di cui all'art. 11, comma 6, dello Statuto, gli azionisti di risparmio della Banca godono dei seguenti diritti:

- diritto di intervento e di voto nell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio;
- diritto alla distribuzione degli utili netti di esercizio fino alla concorrenza del 6% del loro valore nominale (qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a tale misura, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi);
- in ogni caso, diritto ad un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% del valore nominale delle azioni;
- diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale nel caso di scioglimento della Società;
- postergazione nelle perdite: in caso di riduzione del capitale per perdite, il valore nominale delle azioni di risparmio non potrà essere ridotto, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

3. Caratteristiche della Conversione Obbligatoria

A. In relazione e per effetto della Conversione Obbligatoria:

- (i) gli azionisti di risparmio perderanno i privilegi patrimoniali, i diritti e le peculiarità proprie della categoria, indicati nello Statuto vigente e riportati, in sintesi, nel precedente Paragrafo 2. Gli azionisti di risparmio acquisteranno peraltro la qualità di azionisti ordinari della Banca, e potranno pertanto beneficiare di tutti i diritti, patrimoniali e amministrativi, che la legge e lo statuto sociale attribuiscono alle azioni ordinarie, tra cui il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria della Banca;
- (ii) gli azionisti di risparmio, le cui azioni sono attualmente quotate sul MTA, riceveranno azioni ordinarie non negoziate sul MTA o su altri mercati regolamentati;
- (iii) gli azionisti ordinari subiranno, a partire dalla data di esecuzione della Conversione Obbligatoria, una diluizione dei propri diritti di voto proporzionale al numero delle nuove azioni ordinarie emesse a servizio della conversione.

B. Si fa presente che, tenuto conto di quanto indicato nel precedente punto A:

- le delibere dell'Assemblea Straordinaria inerenti la Conversione Obbligatoria dovranno essere approvate dall'assemblea speciale degli azionisti di risparmio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146, comma 1, lett.b), del Testo Unico e con le maggioranze ivi previste; e
- agli azionisti di risparmio che non abbiano concorso alla deliberazione dell'Assemblea Speciale spetterà il Diritto di Recesso, come meglio descritto al successivo paragrafo 21.

4. Azioni di risparmio possedute dall'azionista di controllo, come definito dall'art. 93 del Testo Unico

Alla data della presente relazione BNP Paribas S.A., azionista di controllo della Banca, detiene n. 16.728.459 azioni di risparmio, pari a circa il 72,11% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio.

5. Intenzione dell'azionista di controllo di svolgere attività di compravendita sul mercato delle azioni di risparmio

Per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, non è intenzione di BNP Paribas S.A., azionista di controllo della Banca, svolgere attività di compravendita sul mercato delle azioni di risparmio.

6. Indicazione di eventuali impegni a convertire assunti dai titolari di azioni di risparmio, con particolare riguardo all'azionista di controllo

L'operazione proposta riguarda la conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio. Pertanto il presente paragrafo dello Schema 6 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti non è applicabile alla proposta in esame.

7. Dividendi distribuiti negli ultimi cinque anni alle azioni ordinarie e di risparmio

La seguente tabella riporta i dividendi distribuiti dalla Banca alle azioni ordinarie e di risparmio negli ultimi cinque anni:

	Dividendo unitario	Delibera assembleare	Ammontare totale utile distribuito
ESERCIZIO 2000 (val. nom. azioni ITL 1.000) Alle azioni :		27/4/2001	ITL 331.767.422.685

ORDINARIE DI RISPARMIO	I TL 155 I TL 195		
ESERCIZIO 2001 (val. nom. azioni Euro 0,5) Alle azioni : ORDINARIE DI RISPARMIO	== Euro 0,0415	30/4/2002	Euro 962.731
ESERCIZIO 2002 (val. nom. azioni Euro 0,5) Alle azioni : ORDINARIE DI RISPARMIO	== Euro 0,0415	24/4/2003	Euro 962.731
ESERCIZIO 2003 (val. nom. azioni Euro 0,5) Alle azioni : ORDINARIE DI RISPARMIO	== Euro 0,0415	30/4/2004	Euro 962.731
ESERCIZIO 2004 (val. nom. azioni Euro 0,5) (da giugno val .nom. Euro 0,72) Alle azioni : ORDINARIE DI RISPARMIO	== ==	21/05/2005	==
ESERCIZIO 2005 (val. nom. azioni Euro 0,72) Alle azioni : ORDINARIE DI RISPARMIO	== Euro 0,0864	28/4/2006	Euro 2.004.336

8. Eventuale conguaglio di conversione e relativi criteri di determinazione

L'operazione proposta prevede la Conversione Obbligatoria alla pari delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.

Non è pertanto previsto alcun conguaglio di conversione.

9. Rapporto di conversione e relativi criteri di determinazione

Le azioni di risparmio saranno convertite in azioni ordinarie con attribuzione di una azione ordinaria di nuova emissione, avente le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione (valore nominale pari a Euro 0,72, godimento regolare), per ogni azione di risparmio convertita.

All'esito della Conversione Obbligatoria tutte le azioni di risparmio saranno annullate e quindi revocate dalla quotazione sul MTA.

Ai fini della determinazione del rapporto di conversione, il Consiglio di Amministrazione si è avvalso della consulenza della società KPMG Corporate Finance, divisione di KPMG Advisory S.p.A., la quale ha rilasciato una *fairness opinion* sulla quale si sono basate le analisi e le determinazioni

presentate nella presente relazione.

Nella determinazione del rapporto di conversione, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle analisi e delle risultanze contenute nella *fairness opinion* di KPMG Corporate Finance, ha preso in considerazione le caratteristiche, amministrative e patrimoniali, delle azioni di risparmio e di quelle ordinarie, il differenziale di remunerazione dell'investimento tra le due categorie ed il diverso apprezzamento che il mercato ha espresso sulle due categorie di azioni interessate, in società sia contendibili sia non contendibili.

Al fine della determinazione di un *range* di rapporti di conversione da proporre all'assemblea, l'*advisor* finanziario - premessa una sintetica ricognizione dell'andamento del titolo a far tempo dal 18 febbraio 2005 - ha adottato principalmente approcci valutativi di carattere empirico, ovvero basati su evidenze di mercato, completando la propria valutazione con considerazioni analitiche sui risultati attesi di BNL.


Andamento del titolo

Di seguito si riporta l'andamento dei prezzi delle due categorie azionarie prima e durante il lancio delle offerte pubbliche promosse sulle azioni BNL e l'evoluzione del premio/(sconto) di quotazione delle azioni di risparmio rispetto alle azioni ordinarie.

	Medie al 18/02/05		Medie al 03/01/06		Medie al 25/07/06	
	60 gg	120 gg	60 gg	120 gg	60 gg	120 gg
ORD (Euro)	2,07	1,90	2,71	2,69	2,960	2,938
RISP (Euro)	1,79	1,65	2,28	2,27	3,325	3,145
Premio/(Sconto)	(13,4%)	(13,5%)	(15,8%)	(15,5%)	12,3%	7,0%

Fonte: dati Bloomberg rielaborazioni KPMG.

Andamento dei prezzi (€) delle azioni ordinarie e di risparmio



Considerando l'andamento dei corsi delle due categorie di azioni ante 18 febbraio 2005 (data che precede di un mese il primo comunicato relativo all'interessamento di Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ("BBVA") a BNL, a partire dalla quale si presume che l'andamento dei prezzi abbia subito effetti distorsivi), le azioni di risparmio facevano registrare uno sconto rispetto ai corsi delle azioni ordinarie compreso fra il 13% ed il 14% circa. Tale sconto è addirittura aumentato fino ad un massimo del 20% circa nel periodo dell'offerta promossa da BBVA in quanto questa era limitata alle sole azioni ordinarie.


Dal febbraio 2006 le azioni di risparmio hanno fatto registrare un premio rispetto alle azioni ordinarie, in controtendenza tanto rispetto al *trend* storico, quanto rispetto all'andamento delle altre azioni di risparmio quotate sul MTA: tale incremento è stato influenzato in una prima fase dalle attese del lancio di un'OPA su entrambe le categorie azionarie in seguito all'annuncio della cessione a BNP Paribas della quota di Unipol e di altri azionisti. L'offerta lanciata da BNP Paribas al medesimo prezzo per le azioni ordinarie e per le azioni di risparmio ha comportato l'allineamento dei corsi di Borsa.

Successivamente all'Offerta promossa da BNP Paribas le azioni di risparmio sono tornate a quotare a premio in prossimità della data di pagamento dei dividendi ordinari e straordinari raggiungendo il valore massimo il giorno precedente tale data (29% il 24 maggio 2006).

Contrariamente alle attese, anche successivamente al pagamento del dividendo, le azioni di risparmio mantengono una quotazione a premio, probabilmente a causa di pressioni speculative. Infatti, l'analisi comparativa fra andamento dei prezzi e dei volumi medi giornalieri evidenzia come mentre le ordinarie hanno progressivamente ridotto il flottante allineandosi ai valori della citata

offerta, le azioni di risparmio hanno registrato una consistente crescita di prezzo anche in evidente contrazione dei volumi medi giornalieri. Tale andamento si è addirittura accentuato dopo lo stacco dei dividendi dove i volumi si sono rapidamente ridotti a poche migliaia di pezzi contro una crescita del prezzo medio del 20% circa. Tale fenomeno risulta in linea con quanto registrato nel periodo dell'offerta promossa da BBVA limitatamente alle azioni ordinarie, in cui il prezzo delle azioni di risparmio scontava il 20% circa.

Andamento media mobile 20 gg prezzi (€) e volumi RISP – 25 luglio 05/10 ottobre 06



Azioni RISP	Δ Prezzo medio a 20gg	Prezzo medio 20gg	Δ Volume medio 20gg	Volume medio 20gg
		Euro		n° pezzi
Dal 3/01/06 (1 mese da Unipol-BNPP)	46,0%	2,402	(232,5%)	206.579
Al 10/10/06		3,805		20.200
Dal 03/01/06	34,2%	2,402	(147,3%)	206.579
Al 25/07/06 (data delisting Az ORD)		3,382		47.364
Dal 3/01/06	25,0%	2,402	21,3%	206.579
Al 25/05/06 (data pagamento dividendi)		3,085		255.522
Dal 25/05/06	9,2%	3,085	(168,5%)	255.522

Al 25/07/06		3,382		47.364
Dal 25/07/06		3,382		47.364
Al 10/10/06	11,8%	3,805	(85,2%)	20.200

Fonte: dati Bloomberg rielaborazioni KPMG.

Azioni Ordinarie	Δ Prezzo medio a 20gg	Prezzo medio 20gg	Δ Volume medio 20gg	Volume medio 20gg
		Euro		n° pezzi
Dal 3/01/06 (1 mese da Unipol-BNPP)		2,759		9.521.084
Al 25/7/06 (data delisting Az ORD)	5,9%	2,925	(257,2%)	727.468
Dal 3/1/06		2,759		9.521.084
Al 25/5/06 (data pagamento dividendi)	5,8%	2,923	15,2%	11.081.084
Dal 25/5/06		2,923		11.081.084
Al 25/07/06	0,1%	2,925	(272,3%)	727.468

Fonte: dati Bloomberg rielaborazioni KPMG.

Elementi empirici

L'approccio empirico ha fatto riferimento ai seguenti ambiti di analisi:

- *Operazioni di conversione 1999-2006:* analisi del premio/(sconto) pagato e del rapporto di conversione adottato in precedenti offerte di conversione di azioni di risparmio in ordinarie realizzate da società quotate sul MTA ed applicazione dei parametri individuati alle medie dei rapporti di cambio registrati in passato dai corsi di borsa storici delle azioni di risparmio e delle azioni ordinarie BNL.
- *Premio/(sconto) di quotazione medio delle azioni di risparmio quotate:* analisi di regressione delle evidenze sul MTA delle azioni di risparmio rispetto alle azioni ordinarie.
- *Rapporto di conversione implicito nell'offerta lanciata da BNP Paribas:* tale metodologia, applicabile in quanto l'offerta pubblica lanciata da BNP Paribas riguardava entrambe le categorie di azioni, privilegia una continuità di trattamento rispetto agli azionisti che hanno già consegnato i titoli all'azionista di maggioranza.
- *Ulteriori considerazioni relative a recenti operazioni sui titoli BNL:* si tratta degli elementi di valorizzazione rappresentabili agli azionisti nell'ambito delle operazioni in corso.

Operazioni di conversione 1999-2006

Nell'osservazione del *trend* storico del rapporto tra il prezzo delle azioni di risparmio e quello delle azioni ordinarie di BNL sono stati presi in considerazione i prezzi medi registrati:

- su archi temporali in cui entrambi i titoli erano regolarmente negoziati in Borsa, escludendo pertanto le quotazioni successive al 30 giugno 2006 in quanto ufficialmente in tale data il flottante delle ordinarie era sensibilmente ridotto;
- in condizioni di mercato “normali”, ovvero riferite ad un periodo teoricamente non influenzato da “voci” e conseguenti comportamenti speculativi. A tal fine sono state considerate le quotazioni medie al 18 febbraio 2005, un mese prima del primo comunicato relativo ad una possibile aggregazione con BNL da parte di BBVA. In tale periodo le azioni di risparmio BNL, come evidenziato nella seguente tabella, hanno fatto costantemente registrare uno sconto rispetto alle azioni ordinarie.

A titolo esemplificativo si riassumono inoltre le risultanze dei prezzi medi al 3 gennaio 2006, ovvero un mese prima della cessione del pacchetto del 47,93% delle azioni ordinarie a BNP Paribas da parte di Unipol ed altri azionisti. Nel suddetto periodo lo sconto delle azioni di risparmio è risultato anche superiore rispetto a quello registrato prima dell'offerta promossa da BBVA.

Tale analisi ha condotto ai seguenti risultati.

Medie al 18/02/05	Azioni ORD	Azioni RISP	Premio/(Sconto) RISP vs ORD	Rapporto di conversione implicito
	€	€		
90 gg Borsa	1,96	1,70	(13,2%)	0,87
120 gg Borsa	1,90	1,65	(13,5%)	0,87
240 gg Borsa	1,83	1,58	(13,8%)	0,86

Fonte: dati Bloomberg rielaborazioni KPMG.

Medie al 03/01/06	Azioni ORD	Azioni RISP	Premio/(Sconto) RISP vs ORD	Rapporto di conversione implicito
	€	€		
90 gg Borsa	2,69	2,27	(15,7%)	0,84
120 gg Borsa	2,69	2,27	(15,5%)	0,84
240 gg Borsa	2,58	2,24	(12,9%)	0,87

Fonte: dati Bloomberg rielaborazioni KPMG.

Al rapporto di conversione calcolato sulla base delle quotazioni storiche medie su 120 giorni di Borsa al 18 febbraio 2005 (n. 0,87 azioni di risparmio per n. 1 az. Ordinaria), valore centrale tra quelli considerati, sono stati applicati i premi derivabili da precedenti conversioni di azioni di risparmio sul mercato italiano nel periodo 1999-2006.

Dal campione delle operazioni storiche si evidenzia il prevalere per prassi di un rapporto di conversione di 1:1 senza conguaglio.

I premi medi registrati sono stati distinti fra:

- offerte di conversione facoltative, ovvero proposte dalle società con la volontà di semplificare la composizione del capitale sociale ma senza il controllo dell'Assemblea Speciale da parte dell'azionista di maggioranza;
- offerte di conversione obbligatorie, di norma effettuate su iniziativa dell'azionista di maggioranza che ha il controllo anche dell'Assemblea Speciale. Facendo leva su un diverso potere negoziale da parte del proponente, tali offerte presentano un livello di premio per le azioni di risparmio inferiore a quelle facoltative.

Nel caso di specie, trattandosi di una proposta di conversione obbligatoria le risultanze sono le seguenti:

Operazioni di conversione		Premio	Rapporto di conversione risultante: n. xx ORD per n. 1 RISP
Obbligatorie	Media	18,9%	1,03
	Mediana	14,8%	0,99

Premio/(sconto) medio delle azioni di risparmio quotate

L'analisi dei corsi delle azioni di risparmio e delle azioni ordinarie di un campione di società quotate sul MTA con sufficiente liquidità dei titoli e stabilità di erogazione dei dividendi, ha permesso di evidenziare una correlazione lineare significativa tra il premio/(sconto) di quotazione e il premio in termini di dividendi addizionali attesi delle azioni di risparmio rispetto alle azioni ordinarie.

La regressione lineare rispetto ai premi sui dividendi per azione attesi al 2008 ha condotto ad individuare la seguente equazione:

$$\text{Premio}/(\text{sconto}) \text{ quotazione azioni di risparmio} = -0,2949 + 1,5153 * \text{Premio DPS azioni di risparmio}$$

Il premio sui dividendi attesi per azione per le azioni di risparmio di BNL, contrariamente alle società del campione considerato, è sensibilmente influenzato dai non brillanti risultati di BNL nel passato: l'incidenza del capitale sociale sul patrimonio netto risulta ad oggi piuttosto rilevante e, di conseguenza, in virtù dei differenziali minimi garantiti per le azioni di risparmio basati sul capitale sociale, il premio di dividendo per azione di risparmio su ordinaria risulta estremamente sensibile alle ipotesi di redditività attesa.

Alla luce di tali considerazioni, ai fini della presente analisi si è calcolato un *range* di rapporti di conversione riveniente dall'applicazione della regressione rispettivamente ai premi sui dividendi per azione attesi nel 2008 (calcolato sulla base delle stime IBES riportate da Bloomberg) e a quelli attesi nel 2010, anno in cui si prevede che il premio del dividendo per azione delle azioni di risparmio si stabilizzi (ovvero la remunerazione dell'azione ordinaria sia considerabile a regime, ottenuto applicando al dividendo per azione 2008 un tasso annuo di crescita medio sostenibile).

Il *range* di rapporti di cambio individuato è il seguente:

	Rapporto di conversione risultante: n. xx ORD per n. 1 azione di risparmio
Minimo	0,90
Massimo	1,02

Rapporto di conversione implicito nell'offerta pubblica di acquisto promossa da BNP Paribas

L'offerta pubblica di acquisto promossa da BNP Paribas su entrambe le categorie di azioni al medesimo prezzo di Euro 2,9275 cad. è stata lanciata ante stacco del dividendo assegnato alle azioni di risparmio pari ad Euro 0,0864 (di cui Euro 0,0432 relativi al recupero del dividendo garantito per l'esercizio 2004 e la restante parte relativa all'esercizio 2005). Il rapporto di conversione risultante può essere definito in funzione dell'impatto teorico dei dividendi attesi sul valore dell'azione di risparmio, ovvero:

Rapporto di conversione: n. xx ORD per n. 1 RISP	Ipotesi
1,000 : 1,000	Continuità dei valori di OPA, irrilevanza dei dividendi.
0,985 : 1,000	Deduzione dal prezzo di OPA delle azioni di risparmio (€ 2,9275) del valore del dividendo relativo all'esercizio 2004 (€0,0432) in quanto di natura straordinaria.
0,970 : 1,000	Deduzione dal prezzo di OPA delle azioni di risparmio (€ 2,9275) del valore del dividendo complessivamente corrisposto (€0,0864), ipotesi "full ex dividend".

Ulteriori considerazioni relative a recenti operazioni sui titoli BNL

In seguito al *delisting*, l'ultimo prezzo effettivo indicato per le azioni ordinarie fa riferimento allo *squeeze out*. Il Perito nominato dal Tribunale di Roma ha confermato in tale sede il prezzo di OPA pari ad € 2,9275.

In merito alle azioni di risparmio, si osservi che l'operazione in oggetto darà l'opportunità agli azionisti di risparmio che non concorrano all'adozione della delibera dell'assemblea speciale sulla Conversione Obbligatoria di recedere ad un prezzo pari alla media aritmetica a 6 mesi dei corsi azionari a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Al 13 ottobre 2006 tale prezzo è pari ad € 3,415 per azione di risparmio.

Tale valore consentirebbe all'azionista di risparmio, considerata la limitata liquidabilità sia delle azioni di risparmio (con flottante minimo e prossime al *delisting*) sia delle ordinarie (già oggetto di *delisting* e con un azionista di pressoché assoluta maggioranza) una via di uscita ad un prezzo addirittura sensibilmente superiore a quello offerto nell'offerta pubblica di acquisto promossa da BNP Paribas.

Per completezza di informativa, il punto di indifferenza finanziaria per l'azionista di risparmio nella scelta fra aderire alla proposta di Conversione Obbligatoria e recedere dalla società dovrebbe essere riconducibile al rapporto fra i due prezzi sopra riportati, e pertanto pari a n. 1,167 azioni ordinarie

circa ogni azione di risparmio. Occorre comunque osservare che tale indicazione è puramente teorica in quanto gli azionisti di risparmio che aderiranno alla conversione non saranno oggetto di *squeeze out*.

Elementi analitici

Oltre all'analisi basata sulle evidenze di mercato si è proceduto al calcolo del rapporto di conversione derivante dalla valorizzazione delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio applicando il metodo del *dividend discount model*. A tal fine si è fatto riferimento alle seguenti ipotesi:

- Utili e *dividend payout* attesi 2006-2008 rivenienti da stime IBES; al fine di individuare un *range* di rapporti di conversione sono state adottate due ipotesi di crescita: una sulla base degli IBES medi e l'altra sulla base degli IBES massimi. L'utilizzo dei dati IBES, benché il titolo BNL sia stato delistato, risulta significativo in quanto le ricerche su cui è basato sono recenti e si presume recepiscano le stime di sinergie attese pubblicate da BNP Paribas nell'ambito dell'OPA. Sono state inoltre condotte delle analisi di sensitività con diversi scenari riguardanti i dividendi attesi 2006 alla luce dei dati economici della relazione semestrale 2006.
- Crescita attesa degli utili nel quinquennio successivo al 2008 in un *range* tra 3,5% circa e 4,0% successiva crescita sostenibile in linea con l'inflazione con l'obiettivo di riperformare il *fair value* del 100% del capitale economico di BNL in linea con il valore offerto nell'offerta pubblica di acquisto promossa da BNP Paribas.
- Ricalcolo dei diritti di carattere patrimoniale per le azioni di risparmio sulla base del dettato statutario.
- Utilizzo di un costo del capitale basato sulla metodologia CAPM e distinto per le categorie di azioni come segue:
 - per la valorizzazione delle azioni ordinarie utilizzo del Beta riveniente da Bloomberg a fine luglio, ultimo periodo con entrambi i titoli BNL quotati;
 - per la valorizzazione delle *azioni di risparmio* utilizzo del *risk free* per la componente di dividendi "garantita" e di un costo del capitale maggiorato di un premio liquidità del 2% per tener conto del limitato flottante e della mancanza di alcun diritto di voto.

Risultanze

L'applicazione della metodologia presentata ha condotto ai seguenti risultati:

Rapporto di conversione risultante: n. xx ORD per n. 1 RISP	
Ipotesi di crescita sulla base degli IBES medi	1,00
Ipotesi di crescita sulla base degli IBES max	0,97

A conclusione delle analisi e delle considerazioni sopra riportate, l'advisor finanziario KPMG Corporate Finance è pervenuto alla definizione di un *range* di rapporti di conversione per le azioni di risparmio in azioni ordinarie proponibile nell'ambito della conversione obbligatoria di n. 0,97 azioni ordinarie per n. 1 azione di risparmio – n. 1,01 azioni ordinarie per n. 1 azione di risparmio.

Nell'ambito del *range* individuato dall'advisor finanziario, all'interno del quale ogni rapporto di conversione è da questi ritenuto congruo, il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea straordinaria della Banca un rapporto di conversione di 1 azione ordinaria per ogni azione di risparmio, rapporto che si colloca nella fascia medio alta del *range* di rapporti che l'advisor ha giudicato congrui.

10. Tempistica e alternative alla Conversione Obbligatoria

Come anticipato, ove le proposte formulate all'assemblea straordinaria e ordinaria della Società ed all'assemblea speciale degli azionisti di risparmio fossero approvate, in considerazione del complesso delle operazioni relative alle azioni di risparmio descritte nel precedente paragrafo 1.2, gli azionisti di risparmio di BNL, successivamente all'adozione delle delibere che dovessero essere assunte dalle citate assemblee, avranno:

- (i) la facoltà di aderire alla Conversione Facoltativa attribuita, ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto dall'assemblea straordinaria dello scorso 15 settembre 2006 per un periodo da concordarsi con Borsa Italiana;
- (ii) il diritto di esercitare l'Opzione di Vendita, per il periodo corrispondente al periodo di adesione alla Conversione Facoltativa, ad un prezzo pari al valore di liquidazione delle azioni per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso, che sarà stabilito in conformità al disposto dell'art. 2437-*bis* cod. civ. e comunicato almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea straordinaria e per l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio. Solo per dare un'indicazione di massima al riguardo, si fa presente che tale valore, sulla base dell'andamento dei corsi di borsa delle azioni di risparmio di BNL registrati fino al 13 ottobre 2006, sarebbe pari a Euro 3,415 per azione.

A far tempo dalla data di iscrizione delle delibere che dovessero essere assunte in merito alla Conversione Obbligatoria dall'assemblea straordinaria e dall'assemblea speciale degli azionisti di risparmio, gli azionisti di risparmio avranno anche la facoltà di esercitare il Diritto di Recesso, ai sensi degli artt. 2437-*bis* e ss. cod. civ., come meglio descritto nel successivo paragrafo 21.

Infine si fa presente che, come indicato nel precedente paragrafo 1.2 sub D, tenuto conto dell'esigenza di assicurare agli azionisti di risparmio la possibilità di aderire alla Conversione Facoltativa e di esercitare l'Opzione di Vendita, nonché della circostanza che le deliberazioni che dovessero essere assunte dall'assemblea straordinaria e dall'assemblea speciale degli azionisti di risparmio in merito alla Conversione Obbligatoria potranno essere depositate per l'iscrizione solo una volta conclusi i procedimenti di competenza di Banca d'Italia, si procederà alla Conversione Obbligatoria solo successivamente alla conclusione del periodo di adesione alla Conversione Facoltativa e del contestuale periodo di esercizio dell'Opzione di Vendita. Inoltre, tenuto conto del fatto che le azioni di risparmio sono quotate sul MTA, si darà esecuzione alla Conversione Obbligatoria a far tempo dal terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di iscrizione delle predette delibere, ovvero dalla diversa data che dovesse essere stabilita anche d'intesa con Borsa

Italiana.

11. Modalità di attuazione della Conversione Obbligatoria

Come indicato nel precedente Paragrafo 10, si darà esecuzione alla Conversione Obbligatoria a far tempo dal terzo giorno di borsa aperta successivo all'iscrizione delle delibere che dovessero essere assunte dall'assemblea straordinaria e dall'assemblea speciale degli azionisti di risparmio, ovvero dalla diversa data che dovesse essere stabilita anche d'intesa con Borsa Italiana.

Da tale data, pertanto, tutte le azioni di risparmio della Banca saranno annullate e, quindi non saranno più quotate né negoziate sul MTA.

Si prevede che le operazioni relative alla Conversione Obbligatoria verranno effettuate per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., in ogni caso senza oneri a carico degli azionisti di risparmio.

Ogni informazione relativa alla Conversione Obbligatoria verrà data mediante avviso stampa che sarà pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

12. Eventuale esistenza di condizioni di efficacia della Conversione Obbligatoria

La Conversione Obbligatoria non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia, fatta eccezione per l'approvazione, da parte dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del Testo Unico, delle deliberazioni che dovessero essere assunte dall'assemblea straordinaria in merito alla Conversione Obbligatoria.

13. Quantitativo delle azioni oggetto della Conversione Obbligatoria e delle azioni ordinarie che saranno assegnate per effetto della Conversione Obbligatoria

La Conversione Obbligatoria ha ad oggetto tutte le azioni di risparmio che, alla data di esecuzione della Conversione Obbligatoria, non risultino già convertite, per effetto dell'adesione alla Conversione Facoltativa, in altrettante azioni ordinarie di pari valore nominale e, quindi, fino ad un numero massimo di 23.198.331 azioni di risparmio, pari alla totalità delle azioni di risparmio in circolazione.

Tale quantitativo rappresenta il numero massimo di azioni di risparmio che potrebbe costituire oggetto della Conversione Obbligatoria, assumendo che nessuna azione di risparmio venga convertita in azione ordinaria per effetto dell'adesione alla Conversione Facoltativa.

Sulla base del medesimo assunto, tenuto conto che, per ogni azione di risparmio, sarà attribuita una azione ordinaria, avente le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, agli azionisti di risparmio per effetto della Conversione Obbligatoria potranno essere assegnate massime n. 23.198.331 azioni ordinarie di nuova emissione.

14. Andamento di mercato delle azioni ordinarie e di risparmio negli ultimi sei mesi

Le tabelle che seguono riportano rispettivamente la media semplice e la media ponderata dei prezzi delle azioni ordinarie e di risparmio della Banca registrate nell'ultimo mese e nei tre, sei, dodici mesi precedenti il 13 ottobre 2006, penultimo giorno di borsa aperta precedente la data della presente relazione.

Media semplice al 13 ottobre 2006

	Azioni BNL Ordinarie	Azioni BNL Risparmio
Media Ultimo Mese	-	3.819
Media Ultimi 3 Mesi	2.913	3.582
Media Ultimi 6 Mesi	2.953	3.415
Media Ultimi 12 Mesi	2.865	3,013

Media ponderata al 13 ottobre 2006

	Azioni BNL Ordinarie	Azioni BNL Risparmio
Media Ultimo Mese	-	3.825
Media Ultimi 3 Mesi	2.912	3.646
Media Ultimi 6 Mesi	2.937	3.274
Media Ultimi 12 Mesi	2.860	2,943

15. Incentivi alla Conversione Obbligatoria

L'operazione proposta riguarda la conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio. Pertanto il presente paragrafo dello Schema 6 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, non è applicabile alla proposta in esame.

16. Effetti della Conversione Obbligatoria sugli eventuali piani di *stock options* aventi ad oggetto le azioni di risparmio

Non vi sono piani di *stock options* aventi ad oggetto le azioni di risparmio.

17. Composizione del capitale sociale prima e dopo la Conversione Obbligatoria

Alla data della presente relazione, il capitale sociale sottoscritto e versato della Banca ammonta ad Euro 2.229.025.911,12, ed è rappresentato da n. 3.072.670.990 azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di Euro 0,72, e da n. 23.198.331 azioni di risparmio, ciascuna del valore nominale di Euro 0,72.

Tenuto conto che:

- il rapporto di conversione fissato per la Conversione Facoltativa è di una azione ordinaria per ogni azione di risparmio convertita;
- il rapporto di conversione proposto per la Conversione Obbligatoria è di una azione ordinaria per ogni azione di risparmio convertita;

ad esito della Conversione Facoltativa e della Conversione Obbligatoria, l'entità del capitale sociale della Banca resterà invariata, ma il capitale sarà rappresentato unicamente da azioni ordinarie. Pertanto, a seguito della Conversione Facoltativa, ove esercitata e della Conversione Obbligatoria, il capitale sociale sarà ancora di Euro 2.229.025.911,12, ma sarà rappresentato esclusivamente da n. 3.095.869.321 azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di Euro 0,72.

18. Variazioni di rilievo degli assetti proprietari in conseguenza della Conversione Obbligatoria

Con riferimento alla composizione dell'azionariato di BNL, tenuto conto che:

- (a) a seguito dell'offerta pubblica di acquisto residuale di azioni ordinarie BNL promossa da BNP Paribas nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 20 luglio 2006, BNP Paribas è venuta a detenere una partecipazione complessiva corrispondente al 99,14% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di BNL, superiore quindi alla soglia del 98% prevista dall'art. 111 Testo Unico;
- (b) sussistendone i presupposti, BNP Paribas, secondo quanto indicato nel "Documento d'Offerta" relativo all'offerta pubblica di acquisto residuale, ha esercitato il diritto di acquistare tutte le residue azioni ordinarie BNL in circolazione, ad un prezzo pari a Euro 2,9275 per azione (pari a quello previsto per l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria e per l'offerta pubblica di acquisto residuale promosse da BNP Paribas), ad eccezione (i) delle azioni ordinarie rivenienti dalla Conversione Facoltativa e (ii) delle azioni vincolate apportate alle offerte da dipendenti BNL o società del Gruppo BNL per mezzo della vendita a termine disciplinata dai relativi documenti di offerta;
- (c) BNP Paribas, in base alle informazioni attualmente in possesso della Società, detiene anche il 72,11% delle azioni di risparmio.

la Conversione Obbligatoria non determinerà alcuna variazione di rilievo negli assetti proprietari della Banca.

19. Principali destinazioni del ricavato netto della Conversione Obbligatoria

La Conversione Obbligatoria non prevede il pagamento di alcun conguaglio e, pertanto, di alcun ricavo per la Banca.

20. Modificazioni statutarie

L'esecuzione della Conversione Obbligatoria comporterà:

- (a) la modifica dell'articolo 6, comma 1, primo alinea, dello statuto sociale, al fine di riportare l'esatto numero delle azioni ordinarie che saranno in circolazione per effetto della Conversione Obbligatoria;
- (b) l'abrogazione degli artt. 6, primo comma, secondo alinea, e ultimo comma, e 10, primo e terzo comma;
- (c) la modifica dell'art. 10, secondo comma;
- (d) l'abrogazione dell'intero titolo IV (articoli 11, 12 e 13);

il tutto come riportato nella tabella che segue:

<u>Testo Vigente</u>	<u>Testo Modificato</u>
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 2.229.025.911,12 (euro duemiliardiduecentoventinovemilioni-venticinquemilanovecentoundici virgola dodici) ed è rappresentato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 3.072.670.990 (numero tremiliardiset-tantaduemilioneiseicentostantamilanove-centonovanta) azioni ordinarie da euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna; - n. 23.198.331 (numero ventitremilioni-centonovantottomilatrecentotrentuno) azioni di risparmio da euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna. <p><i>(commi da: 2 a 4 invariati)</i></p> <p>Le azioni di risparmio sono privilegiate ed attribuiscono i diritti secondo quanto previsto ai successivi articoli 10 e 11. Le azioni di risparmio appartenenti ad amministratori, sindaci e direttori generali devono essere nominative.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>Gli utili netti risultati dal bilancio di esercizio, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti ai possessori delle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 6% (sei per cento) del loro valore nominale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 2.229.025.911,12 (euro duemiliardidue-centoventinovemilioni-venticinquemila-novecentoundici virgola dodici) ed è rappresentato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 3.095.869.321 (numero tremiliar-dinovantacinquemilionioctocentosessantano-vevilitrecentoventuno) azioni ordinarie da euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna; <p style="text-align: center;">abrogato</p> <p><i>(commi da: 2 a 4 invariati)</i></p> <p style="text-align: center;">abrogato</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">abrogato</p>

Effettuate le assegnazioni di cui al comma precedente, l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, delibera in ordine alla destinazione dell'utile, riservandone una quota pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) al consiglio di amministrazione; non si procede all'assegnazione di detta quota qualora l'assemblea non deliberi dividendo alle azioni ordinarie.

In ogni caso, alle azioni di risparmio spetta un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% (tre per cento) del valore nominale delle azioni.
(comma 4 invariato)

*TITOLO IV
 AZIONI DI RISPARMIO*

Art. 11

Le azioni di risparmio attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nell'art. 10, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserva, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Banca, gli azionisti di risparmio hanno diritto di chiedere la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie della Banca, secondo le modalità deliberate dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.

L'organizzazione degli azionisti di risparmio della Banca è costituita da:

~~Effettuate le assegnazioni di cui al comma precedente, l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, delibera in ordine alla destinazione dell'utile~~
degli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio,
 riservandone una quota pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) al consiglio di amministrazione; non si procede all'assegnazione di detta quota qualora l'assemblea non deliberi dividendo alle azioni ordinarie.

abrogato

(comma 4 invariato)

Titolo abrogato

Articolo abrogato

carico della Banca. L'assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore, che grava sul fondo previsto dall'art. 12, comma 1, lett. c).
Il rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Egli riceve informazioni sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio; a tal fine, il presidente provvede senza indugio a informare per iscritto il rappresentante comune delle proposte che il consiglio ha deliberato di sottoporre all'assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni, scissioni ed altre rilevanti modifiche statutarie.

- (e) la rinumerazione degli articoli da 14 a 41 e la modifica, ove necessario, dei riferimenti incrociati ad articoli o disposizioni dello statuto, per tenere conto delle modificazioni statutarie sopra indicate.

A tal riguardo, si propone di affidare al Consiglio di Amministrazione ampio mandato per adeguare il testo dello statuto ad esito della Conversione Obbligatoria.

21. Diritto di recesso

- A.** Agli azionisti di risparmio che non avranno concorso all'assunzione, da parte dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del Testo Unico, della deliberazione di approvazione delle delibere che dovessero essere assunte dall'assemblea straordinaria degli azionisti in relazione alla Conversione Obbligatoria, vale a dire agli azionisti di risparmio assenti, astenuti ovvero dissenzienti, spetta il Diritto di Recesso ai sensi degli articoli 2437, comma 1, lett. g) e 2437-*quinquies* cod. civ.
Infatti, per effetto delle deliberazioni che si propone di assumere in merito alla Conversione Obbligatoria risulteranno modificati i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in base al testo vigente dello statuto sociale e, per effetto dell'esecuzione della Conversione Obbligatoria, gli azionisti di risparmio riceveranno, in sostituzione delle azioni di risparmio quotate, che saranno cancellate e quindi revocate dalla quotazione di borsa, azioni ordinarie della Banca non quotate.
- B.** Il valore di liquidazione delle azioni di risparmio per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, terzo comma, cod. civ., facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di risparmio di BNL nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria convocata per deliberare sulla Conversione Obbligatoria e dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio convocata per l'approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Testo Unico, delle delibere dell'assemblea straordinaria degli azionisti relative alla Conversione Obbligatoria. Solo per dare un'indicazione di massima al riguardo, si fa presente che tale valore, sulla base dell'andamento dei corsi di

borsa registrati fino al 13 ottobre 2006, sarebbe pari a Euro 3,415 per azione.

Tale valore di liquidazione verrà comunicato da BNL mediante pubblicazione di un apposito avviso su un quotidiano a diffusione nazionale entro i quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ai sensi della normativa vigente, inoltre, la Banca provvederà a comunicare in tempo utile agli interessati le ulteriori informazioni necessarie per l'esercizio del Diritto di Recesso mediante pubblicazione di appositi avvisi su un quotidiano a diffusione nazionale e precisamente "Il Sole 24 Ore".

- C. L'esercizio del diritto di recesso è regolato dagli art. 2437-*bis* e seguenti del codice civile. Ai fini dell'esercizio del Diritto di Recesso si intenderà legittimato colui che, avendo acquistato le azioni di risparmio BNL in borsa, le abbia anche ricevute prima dell'apertura dell'adunanza assembleare; inoltre la titolarità delle azioni di risparmio per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso (che nel frattempo saranno state convertite in azioni ordinarie, le "**Azioni Oggetto di Recesso**") dovrà permanere sino alla data in cui il Diritto di Recesso sia esercitato.

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli azionisti di risparmio a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-*bis*, comma 1, del codice civile, mediante invio di una lettera raccomandata (la "**Comunicazione**") da spedire alla Banca entro quindici giorni di calendario dalla data dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti relativa alla Conversione Obbligatoria e dell'iscrizione della deliberazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Testo Unico, della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari relativa alla Conversione Obbligatoria (l'**Iscrizione**). Dell'Iscrizione sarà data notizia con apposito avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e precisamente "Il Sole 24 Ore".

La Comunicazione - che dovrà essere indirizzata a "*Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.*" all'indirizzo che verrà tempestivamente comunicato - dovrà recare le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio del socio recedente (ed, ove possibile, un recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti il Diritto di Recesso;
- il numero di azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente del socio recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso e la dichiarazione che le stesse sono libere da pegni o altri vincoli a favore di terzi.

L'azionista che intende recedere dovrà altresì allegare alla Comunicazione un'idonea certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato a norma delle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati immessi in regime di gestione accentrata, che attesti: (i) la titolarità delle Azioni Oggetto di Recesso prima dell'apertura dell'adunanza assembleare e la permanenza della stessa titolarità sino alla data in cui il Diritto di Recesso sia esercitato; e (ii) l'assenza di pegni o altri vincoli a favore di terzi sulle Azioni Oggetto di Recesso.

Qualora l'azionista che abbia esercitato il Diritto di Recesso entro il quindicesimo giorno dalla data di Iscrizione non sia in grado di allegare alla Comunicazione la predetta

certificazione, dovrà trasmetterla, mediante invio di un'ulteriore lettera raccomandata al predetto recapito di BNL, entro il terzo giorno lavorativo successivo al quindicesimo giorno dalla data di Iscrizione.

Qualora le Azioni Oggetto di Recesso siano gravate da pegni o altri vincoli a favore di terzi, il socio recedente dovrà allegare alla dichiarazione di recesso – quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso – un'apposita dichiarazione rilasciata dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sia costituito altro vincolo, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile a BNL ad effettuare la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Come previsto dall'art. 2437-*bis*, comma 2, cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le Azioni Oggetto di Recesso non potranno essere cedute ed il rilascio della certificazione da parte dell'intermediario autorizzato sarà accompagnato dal blocco delle Azioni Oggetto di Recesso ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione.

- D.** Il procedimento di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso si svolgerà in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ..

In particolare, gli amministratori offriranno le Azioni Oggetto di Recesso in opzione a tutti gli altri soci di BNL diversi da coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero delle azioni rispettivamente possedute (l' "**Offerta in Opzione**").

L'Offerta in Opzione sarà effettuata in Italia e sarà rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti i predetti azionisti.

In ogni caso, le Azioni Oggetto di Recesso oggetto dell'Offerta in Opzione (ed i diritti d'acquisto in opzione ad esse relativi) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dell'*United States Securities Act* del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno in qualunque altro paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

Per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine che non sarà inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'avviso relativo all'Offerta in Opzione presso il registro delle imprese di Roma, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ..

Di tale deposito sarà data comunicazione mediante la pubblicazione, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, e precisamente "Il Sole 24 Ore", di un avviso recante anche l'indicazione delle modalità di adesione all'Offerta in Opzione e ogni ulteriore informazione relativa alla stessa.

I soci di BNL che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoptate; qualora il numero delle Azioni Oggetto di Recesso per le quali sia stata richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di Azioni Oggetto di Recesso rimaste inoptate, si procederà al riparto.

- E.** Ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 4, cod. civ., gli amministratori provvederanno al collocamento presso terzi delle Azioni Oggetto di Recesso eventualmente rimaste inoptate

ad esito dell'Offerta in Opzione (il "Collocamento").

BNL comunicherà in tempo utile tutte le informazioni necessarie in merito al Collocamento anche mediante pubblicazione di appositi avvisi su un quotidiano a diffusione nazionale.

Infine si ricorda che, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ., in caso di mancato collocamento delle Azioni Oggetto di Recesso ad esito dell'Offerta in Opzione e del Collocamento entro centoottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le Azioni dei Soci Recedenti non collocate verranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357 cod. civ..

***** ****

Proposta deliberativa

“Si invita pertanto l'assemblea straordinaria ad assumere la seguente deliberazione:

L'assemblea straordinaria di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione alla proposta relativa all'unico argomento all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;
- preso atto che le delibere adottate saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

delibera

- 1) di procedere, a far tempo dal terzo giorno di borsa aperta successivo all'iscrizione della presente delibera e della delibera assunta al riguardo dall'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 58/98, ovvero dalla diversa data che sarà fissata dal Presidente e dall'Amministratore Delegato in conformità alla delega loro conferita di cui al successivo punto 5, alla conversione obbligatoria di tutte le azioni di risparmio che saranno in circolazione a tale data nel rapporto di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione, del valore nominale di Euro 0,72 per ogni 1 azione di risparmio del valore nominale di Euro 0,72, senza conguaglio;
- 2) di stabilire che le azioni ordinarie di nuova emissione da assegnare in conversione delle azioni di risparmio avranno godimento identico a quello delle azioni ordinarie in circolazione al momento della conversione;
- 3) di abrogare, in conseguenza di quanto deliberato, a far tempo dalla data di esecuzione della conversione obbligatoria di cui al precedente punto 1, gli articoli 6, primo comma, secondo alinea, e ultimo comma; 10, primo e terzo comma; 11, 12 e 13 dello statuto sociale e conseguentemente rinumerare gli articoli da 14 a 41 e modificare, ove necessario, i riferimenti incrociati ad articoli o disposizioni dello statuto, per tenere conto delle modificazioni statutarie deliberate;
- 4) di modificare, a far tempo dalla data di esecuzione della conversione obbligatoria di cui al precedente punto 1, l'articolo 6, comma 1, primo alinea, dello statuto sociale, al fine di riportare l'esatto numero delle azioni ordinarie che saranno in circolazione per effetto della conversione obbligatoria di cui al punto 1 e l'art. 10, secondo comma, dello statuto sociale;

le modifiche statutarie di cui al presente punto 4 e al precedente punto 3 sono riportate nel testo di seguito trascritto a fronte di quello vigente:

<u>Testo Vigente</u>	<u>Testo Modificato</u>
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 2.229.025.911,12 (euro duemiliardiduecentoventinovemilioni-venticinquemilanovecentoundici virgola dodici) ed è rappresentato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 3.072.670.990 (numero tremiliardiset-tantaduemilioneisecentosettantamilanove-centonovanta) azioni ordinarie da euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna; - n. 23.198.331 (numero ventitremilioni-centonovantottomilatrecentotrentuno) azioni di risparmio da euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna. <p><i>(commi da: 2 a 4 invariati)</i></p> <p>Le azioni di risparmio sono privilegiate ed attribuiscono i diritti secondo quanto previsto ai successivi articoli 10 e 11. Le azioni di risparmio appartenenti ad amministratori, sindaci e direttori generali devono essere nominative.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>Gli utili netti risultati dal bilancio di esercizio, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti ai possessori delle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 6% (sei per cento) del loro valore nominale.</p> <p>Effettuate le assegnazioni di cui al comma precedente, l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, delibera in ordine alla destinazione dell'utile, riservandone una quota pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) al consiglio di amministrazione; non si procede all'assegnazione di detta quota qualora l'assemblea non delibere dividendo alle azioni ordinarie.</p> <p>In ogni caso, alle azioni di risparmio spetta un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% (tre per cento) del valore nominale delle azioni.</p> <p><i>(comma 4 invariato)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>TITOLO IV</i> <i>AZIONI DI RISPARMIO</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 2.229.025.911,12 (euro duemiliardiduecentoventinovemilioni-venticinquemila-novecentoundici virgola dodici) ed è rappresentato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 3.095.869.321 (numero tremiliar-dinovantacinquemilioniottocentosessantano-veilatrecentoventuno) azioni ordinarie da euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna; <p style="text-align: center;">abrogato</p> <p><i>(commi da: 2 a 4 invariati)</i></p> <p style="text-align: center;">abrogato</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">abrogato</p> <p>Effettuate le assegnazioni di cui al comma precedente, l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, delibera in ordine alla destinazione dell'utile degli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio, riservandone una quota pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) al consiglio di amministrazione; non si procede all'assegnazione di detta quota qualora l'assemblea non delibere dividendo alle azioni ordinarie.</p> <p style="text-align: center;">abrogato</p> <p><i>(comma 4 invariato)</i></p> <p style="text-align: center;">Titolo abrogato</p>

<p style="text-align: center;"><i>Art. 11</i></p> <p>Le azioni di risparmio attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.</p> <p>Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nell'art. 10, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p> <p>In caso di distribuzione di riserva, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.</p> <p>La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.</p> <p>In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Banca, gli azionisti di risparmio hanno diritto di chiedere la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie della Banca, secondo le modalità deliberate dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.</p> <p>L'organizzazione degli azionisti di risparmio della Banca è costituita da:</p> <ol style="list-style-type: none">a) l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio;b) il rappresentante comune degli azionisti di risparmio.	Articolo abrogato
<p style="text-align: center;"><i>Art. 12</i></p> <p>L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:</p> <ol style="list-style-type: none">a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della Banca che pregiudichino i diritti della categoria;c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla Banca, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo garantito ai sensi del	Articolo abrogato

<p>precedente art. 10;</p> <p>d) sull'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea generale dei soci e sulle rinunce e transazioni delle controversie con la Banca;</p> <p>e) sugli altri oggetti di interesse comune degli azionisti di risparmio.</p> <p>L'assemblea speciale è convocata dal rappresentante comune ovvero dal consiglio di amministrazione quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'1% (uno per cento) delle azioni di risparmio della categoria.</p> <p>Quando, previa deliberazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio, siano proposte impugnazioni da parte del rappresentante comune, le spese sono anticipate dalla Banca, ma sono imputate al fondo di cui al precedente comma 1, lett. c).</p> <p>Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le vigenti disposizioni di legge riguardanti l'assemblea degli azionisti di risparmio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p>Il rappresentante comune dura in carica tre esercizi.</p> <p>Il compenso del rappresentante comune è determinato nella misura dell'80% (ottanta per cento) del compenso spettante a ciascuno dei componenti del collegio sindacale. Esso è a carico della Banca. L'assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore, che grava sul fondo previsto dall'art. 12, comma 1, lett. c).</p> <p>Il rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Egli riceve informazioni sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio; a tal fine, il presidente provvede senza indugio a informare per iscritto il rappresentante comune delle proposte che il consiglio ha deliberato di sottoporre all'assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni, scissioni ed altre rilevanti modifiche statutarie.</p>	<p>Articolo abrogato</p>
---	---------------------------------

- 5) di conferire, disgiuntamente, al Presidente e all'Amministratore Delegato, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatarî, tutti i poteri occorrenti per:
- (i) dare attuazione a quanto sopra deliberato, ivi compreso quindi, a titolo esemplificativo, il potere di definire le condizioni e le modalità della conversione

obbligatoria, di stabilire d'accordo con le competenti autorità, e previo avviso su un quotidiano nazionale, una data di decorrenza dell'esecuzione della conversione obbligatoria diversa da quella indicata al precedente punto 1;

- (ii) apportare allo statuto sociale tutte le modificazioni sopra deliberate e aggiornare lo stesso statuto;
- (iii) adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, integrazioni e soppressioni, non sostanziali, che dovessero essere richieste o suggerite dalle autorità competenti e per procedere al deposito ed alla pubblicazione dello statuto aggiornato introducendo le modifiche non sostanziali all'uopo richieste,

intendendosi ogni potere conferito con la presente delibera senza limitazioni, sicché non possa eccipirsi nei loro confronti o nei confronti dei loro mandatari, difetto di legittimazione”.

***** ****

La presente relazione sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalle applicabili disposizioni, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea straordinaria.

Roma, 17 ottobre 2006

Per il Consiglio di Amministrazione
Luigi Abete
(Presidente)

***** ****

Signori azionisti di risparmio, alla luce di quanto precede, qualora concordiate con quanto in precedenza esposto, per quanto di competenza, vi invitiamo ad assumere la deliberazione di cui alla proposta deliberativa di seguito riportata:

Proposta deliberativa

“L'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Società:

- *approva integralmente, per quanto di competenza, le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in data [●] in merito alla conversione obbligatoria alla pari delle azioni di risparmio in circolazione in azioni ordinarie ed alle conseguenti modifiche statutarie;*
- *conferisce al Presidente e Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni necessario potere e facoltà affinché ciascuno di essi possa accettare ed introdurre nella presente deliberazione le modifiche, soppressioni e aggiunte che fossero richieste dalle autorità competenti e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere utile a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato”*

Roma, 17 ottobre 2006

Per il Consiglio di Amministrazione

Luigi Abete
(Presidente)